

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA “MONTAGNA SOSTENIBILE” TRA REGIONE ABRUZZO E L’AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA – ARTA ABRUZZO**

(Allegato B)

La REGIONE ABRUZZO con sede a L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci 6, C.F. e P. IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_.

E

L’AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA – ARTA ABRUZZO \_\_\_\_\_, (di seguito denominato “soggetto attuatore”), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. I. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’ente

PREMESSO CHE

- la legge regionale n.95/2000 all’art. 48 prevede che:
  - “1. La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall’attribuzione prevista all’art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane, Comuni montani, Unioni di Comuni Montani.
  - 2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
  - 3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l’entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell’opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.
  - 4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane, dai Comuni montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane”;
- è stato predisposto dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente e per la Transizione Ecologica – ARTA Abruzzo il progetto pilota allegato denominato “Montagna Sostenibile” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- tale progetto pilota è perfettamente rispondente alle finalità della legge regionale n.95/2000 in quanto si prefigge di proseguire le azioni poste in essere con il progetto “Montagna Inclusiva”

di cui alla DGR n. 569/2021 con un taglio specificamente orientato allo sviluppo ed alla promozione del turismo sostenibile secondo le linee programmatiche della Regione Abruzzo in materia, attuando le seguenti azioni:

- Formazione della figura del “Manager del Turismo Sostenibile”. I soggetti così formati saranno utilizzati dagli Enti pubblici e da strutture private per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree montane;
- Promozione strategica e valorizzazione dei territori montani attraverso la realizzazione di una serie TV in HD, strutturata in 4 puntate della durata massima di 20 minuti ciascuna, con registi e casting di attori in grado di valorizzare la Regione Abruzzo come Regione del Benessere;
- Realizzazione di un sito web contenente tutte le informazioni circa le finalità del progetto “Montagna Sostenibile” ed in grado di interagire in modo dinamico con gli utenti;
- Realizzazione e divulgazione di un libro sui territori montani.

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del *progetto* “*Montagna Sostenibile*”

### **Art. 2 – Durata**

Il *progetto* deve essere completato entro 12 mesi dalla data di avvio. La Regione può concedere una sola proroga delle attività del *progetto* per un periodo massimo di 6 mesi, previa istanza del soggetto attuatore da presentarsi entro 30 giorni dalla data prevista di conclusione del *progetto*. La richiesta di proroga deve essere motivata e corredata da una relazione sullo stato di avanzamento del *progetto* e della relativa spesa.

### **Art. 3 – Obblighi della Regione Abruzzo**

La Regione Abruzzo si impegna a corrispondere al Soggetto attuatore, nelle forme e modalità stabilite dalla presente Convenzione, un contributo fino ad un massimo di euro 155.700,00 (\_\_\_\_\_ cifra in lettere).

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

1. anticipazione del 30% del totale del contributo entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione previa richiesta dello stesso Ente attuatore;
2. per stato avanzamento attività entro 45 giorni dalla conclusione del primo periodo di rendicontazione (6 mesi dalla data di avvio del *progetto*), a seguito di presentazione di specifica rendicontazione finanziaria delle spese sostenute e relazione sull'attività svolta.
3. a saldo, entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione (12 mesi dalla data di avvio del *progetto* o entro nuovo termine concesso dall'Amministrazione a seguito di proroga), previa presentazione di specifica rendicontazione finanziaria delle spese sostenute e relazione finale sulle attività svolte, nonché di attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità del progetto realizzato rispetto a quello inizialmente programmato.

### **Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore.**

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, della deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ e della presente Convenzione, il soggetto attuatore si impegna a:

1. realizzare il *progetto* secondo le modalità indicate nella proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ nei tempi di realizzazione previsti;

2. attuare il *progetto*, conformemente agli obiettivi contenuti nel *progetto* stesso, entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio di cui all'art. 2 della presente Convenzione, salvo proroga concessa ai sensi del citato art. 2 della medesima Convenzione;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto*; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di inizio del *progetto* e i 12 mesi successivi salvo proroga concessa;
4. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del *progetto* comunque richieste dalla Regione entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

#### **Art. 5 – Soggetti partecipanti al progetto**

I soggetti partecipanti al *progetto* sono individuati dal soggetto attuatore tenendo conto delle normative di riferimento ed in stretta relazione con gli obiettivi e le modalità del *progetto pilota*.

#### **Art. 6 - Proprietà intellettuale e diffusione dei risultati**

I risultati, il know-how, gli eventuali dati o informazioni raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il *progetto*, appartengono congiuntamente alla Regione Abruzzo e all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica – ARTA Abruzzo.

#### **Art. 7 – Cause di decadenza**

Il soggetto attuatore decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini di conclusione del *progetto*, anche tenendo conto della eventuale proroga concessa;
- Mancata rendicontazione delle spese sostenute;
- Mancata realizzazione delle attività progettuali;
- Gravi violazioni di legge.

#### **Art. 8 - Registrazione e oneri fiscali**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del soggetto attuatore.

#### **Art. 19 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione Abruzzo sia attore o convenuto, è competente il Foro de L'Aquila, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE ABRUZZO

IL SOGGETTO ATTUATORE